

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 30 novembre 2012,
ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci,
Prof. Paolo Tartaglia– Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio
Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL S.S. SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CARANNANTE VINCENZO SEGUITO GARA SANT'ANTONIO ABATE/MATERA CALCIO DELL'11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Sant'Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S. SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAGNENA NICOLA SEGUITO GARA SANT'ANTONIO ABATE/ MATERA CALCIO DELL'11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Sant'Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39, COMMI 1E 2, C.G.S. DEL F.C. NISSA S.S.D. A.R.L. AVVERSO SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. ROCCIA GABRIELE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ;**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL FATTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S. (NOTA N. 1647/135PF12-13/AM/MA DEL 26.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 26.10.2012)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e revisione ex art. 39, commi 1 e 2 C.G.S., come sopra proposto dal F.C. Nissa S.S.D. A.R.L. di Caltanissetta e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia– Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL'U.S.D. PAGAZZANESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA PAGAZZANESE/VILLONGO CALCIO DEL 09.09.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16/C.R.L. del 13.9.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e revisione ex art. 39, commi 1 e 2 C.G.S., come sopra proposto dall'U.S.D. Pagazzanese di Pagazzano (Bergamo).

Rimette gli atti alla Procura Federale per verificare la posizione del calciatore Roberto Spreafico.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SIG.RA ELISABETTA CORTANI AVVERSO LA NON AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A DELEGATO PER LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE ALLA ASSEMBLEA ELETTIVA DELLA L.N.D.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla signora Elisabetta Cortani e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 30 novembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete